N.° 139. 2dd.
Con Ins.ti N.° 5

Serenissimo Principe

Giuntemi in questi ultimi giorni con lettere dell'Ecc.mo Signor Proveditor Ge-
neral da Mar in data dei 20 Aprile, quelle notizie che S. E. mi avvisa
aver già tramandate all'Ecc.mo Senato, intorno le comissioni date
dal Pascià di Scuttari, da quel Muscellin, e da quegli Agà di Dul-
cignotti, di fermar qualunque Bastimento anche Turco, che
si accostasse alle spiagge della Vallona; e sopra arrivatemi
quelle dell'Ecc.mo Estraord.o di Cattaro, che pur zelantemente mi
avvisano, esser arrivato contro le Capitolazioni coi Cantoni
di Barbaria nelle acque di Veneta giurisdizione sopra legno
predato sui Napolitani il Reis Acmet-Corasù Dulcignotto, arma-
to in corso per conto del Bey di Tripoli, credei di presentare
l'annesso memoriale al N.° 1, in forza del quale ottenni tre
fortissimi Firmani, il primo al Capitan Pascià, il secondo al
Pascià di Scuttari, ed il terzo a quello della Vallona, che ho l'onor
di trasmetter tradotti al N.° 2, dettati nei modi li più rissoluti
nel disapprovar le cose corse, e nel comandare in ordine
alle doppie Capitolazioni l'immediato disarmo, e la più libera il

comutazione di Commercio tra Stato e Stato.

Avendomi poi l'Ill.mo Ecc.mo sudetto, comunicato l'eseguito arr[illegible] di Zuanne q.m Mattio Dabovich da Castagnizza, uno dei princi[illegible] pali Rei del barbaro assassinio sul noto Volichio proveniente [illegible] Smirne, e capitalmente Bandito sotto li 11 Agosto 1779 con[illegible] glio, per altro misfatto comesso alla Dominante, e che er[illegible] di sommo discapito, così la stazione degli effetti trovati [illegible] anno scorso, che in questi ultimi tempi, relativi al sudetto [illegible] gio, ho creduto per evitar quelle avanie, che purtroppo n[illegible] ritardo dei ricorsi sono da ragionevolmente temersi, e p[illegible] levar tutti gli equivoci di qualunque responsabilità [illegible] si volesse sostener nella Repub.ca di presentar nuovo mem[illegible]

3 riale, di cui inserisco la copia al N.ro 3, e le note degli effetti trovati, onde si conosca continuata la Publ.a vigilanza, [illegible] sia disimpegnato il Prod.r Ecc.mo dalla custodia di quelli, [illegible] domi saper a chi consegnar si devono, primo che si guasti[illegible] interamente nei magazzini, ove son custoditi.

Presentatisi alla Porta quei Bosniachi dei quali indicai li ricorsi, contro i Veneti Sudditi nell'ultimo mio ossequioso dispaccio, feci rispondere, che parteciparò l'affare all'Ecc.mo Senato, a cui per le ragioni dette di sopra, non posso che spedire un trassunto delle Carte fattemi tenere,
A
e che colla prima spedizione per Cattaro, non mancherò ancora di renderne informato, e di raccomandargli la sempre resa giustizia all'Ill.mo Prov.r General in Dalmazia, cui spetta a norma delle sacre Capitolazioni il deffinir ai Confini simili vertenze.

Sin dal mio N.o 106, ed in altri susseguenti, resi conto di quanto operai, per far ricuperare al Suddito dal Zante Paolo Burderi un credito di 8200 Piastre, dovutegli da Ibraim Laleli Voivoda di Patrasso, che decapitato l'anno decorso per ordine della Porta, tutti i di lui Beni passarono al Pub.co Fisco. Egli era anche il Padrone di quella Polacca che si ricuperò dall'Ecc.mo Sig. Prov.r Gnl da Mar, spedita coi suoi attrezzi a Patrasso, ritornata a Corfù, ed or rispedita.

Non saprei dire quanto mi abbia costato di fatica, ora col mezzo del Balli alla Porta, ora del Marcellini presso il Teftardar, o Tesoriere di

Pub.co per vederne il fine, anche prima della consegna della Polacca, te
in cui il Cap.n Pascià, come esposi nel N.ro stato, erasi impegnato, se la te
non avesse pagato, di pagar del suo. A frastornar la deffinizione
tal affare, sopravenne quello dei Giamminotti Arti e Zozima, facen
mi dire il Reis-Efendi, che quando io avessi soddisfatto a qua
ord.i Ven.ti dovevano, a questi poveri Sudditi del Gran Signore
dopo tanto tempo, tante spese, e tanti viaggi, bersagliati ed o
pressi, benché riponar dovessero sopra i trovati capitali dei lo
debitori ricca, tanto più che vi era inganno, e che fra i primi p
corsero alli Prov.ri Gnli; ed in Venezia ancora a tempo di t
varne, egli si impegnava di far soddisfare i Sudditi Vene
dall'Imperial Tesoro. Benché io sia riuscito ++ in altri non fa
affari presso la Porta, confesso che questo fu il più d'ogni altr
difficile, perché io vedevo da essa l'istessa cosa che non po
accordare. Non entrerò nel dettaglio delle mie giustificaz
presso il sudetto Reis-Efendi; dirò solo che al fin si fece sodd
fare dal Tesorier Pub.co il Suddito Veneto, con quel denaro che
orde

voleva assolutamente ritenere a conto dei Giannimotti, il che però si fece sulla dichiarazione, che non si sarebbe temuto più che l'Ecc.mo Senato non mi avesse concesso d'imitare un sì nobile ed onesto esempio. Devo parteciparvi tali cose, perchè l'Ecc.mo Successore non abbia a trovarsi in maggiori imbarazzi al di lui arrivo, sendo sicuro per la protezione che godono i Greci Procuratori di quei sventurati Raja, che non si lascierà sopra di sì nuova pretesa lungo tempo in pace. Grazie ecc.

Bujuk-dere li 26 Luglio 1781

264 Andrea Memmo Bailo alla Porta Ott.ma

1781: 26 Giugno — Ricevuta 22 Agosto

Cospoli — Bailo
N.° 139 2do
Con 5 Inserte

Memoriale presentato all'Ecc.ma Porta li 12 Lug.o 1781

N.o 1.

Ins.ta nel Disp.o N.o 139

Il Bailo di Venezia non può dispensarsi di rappresentare all'Ecc.ma Porta, che in contrafazione all'Articolo decimoquinto delle Sacre Capitolazioni, il Reis Osman Dulcignotto, è comparso alle spiaggie della Vallona con due feluche armate, munito d'una commissione del Pascià di Scuttari, per scorrere quell'acque - qualunque causa che lo abbia condotto, tale novità non impedita con prontezza, non potrebbe che alterare la costante armonia, che sussiste a quei Confini. Oltre di questo, il Reis Ahmet-Corassi Dulcignotto, comandante un grosso Legno Armato in corso per conto del Bey di Tripoli, ultimamente senza alcun motivo comparì in Durazzo. La sicurezza della navigazione della Repubb.ca richiede che siano mantenute le Sacre Capitolazioni, che impediscono l'ingresso in quell'acque di qualunque Legno Armato; sicché per mantenerle inviolabili, si domandano gli ordini li più rigorosi dell'Ecc.ma Porta, la sola osservanza dei quali, può sola conservare quella felice armonia, che da tanto tempo sussiste, con reciproca soddisfazione dei due Stati.

1781: 26 Giug.o —— R.ta 22 Ag.to

N.° 2.
ins.ta nel Disp.o
de N.° 139

Copia di Traduzione di Comandamento del G: Sig:r diretto al bellicoso Vezir Hassan Passà attual.te Capitan Passà

Al giungere dell'Eccelso Imperial segno sia noto qualmente siccome la nazione Veneta trovasi in pace perpetua col mio Eccelso Impero, così li mercanti, e sudditi rispettivi dovendo con tutta la sicurezza, e tranquillità trafficare, e negoziare negli stati di amba le parti, non è in verun modo di mio Regio consentimento che in ripugnanza delle sacre capitolazioni venga inferito da alcuno molestia, ad insulto. Essendo oltre di ciò emanati replicati miei sublimi comandamenti, affinchè venisse rigorosamente impedito in ordine all'Imperial.e Capitolaz. agli abitanti di Dulcigno di saccheggiare, e danneggiare li bastimenti delli mercanti Veneti, e di uscire in corso, rendesi in conseguenza di dover positivo a tutti lo starsi lontani, e guardarsi in ogni tempo dal procedere in contravenzione delle sacre Capitolaz.ni, e del nobile contenuto de' miei Eccelsi ordini. Non ostante tutto ciò è stato rappresentato con sigillato memoriale dell'inclito tra Signori della Nazione del Messia Andrea Memmo, il di cui fine termini in bene, Amb.re di Venezia presso l'Eccelsa mia Porta, qualmente attesa una tal qual permissione dimostrata alli malviventi di Dulcigno, per disattenzione ed incuria del Passà di Scutari in questo particolare, oltrechè, sia comparso in questo mentre un tal Osman Rais Dulcignoto nelle spiaggie della Vallona con due grosse Feluche armate, danneggiando, e molestando li bastimenti delli Mercanti Veneti, sia ancora comparso in questi giorni un altro Dulcignoto Capitanio d'una Galeotta, di nome Curagi Ahmed Rais colla sua grossa Galeotta, nella scala di Durazzo. Essendo però noto esser del mio Augusto desiderio la solidità, e confermazione della perpetua pace, che esiste tra il mio Eccelso Impero, ed il Doge, e la Rep.ca di Venezia, ed essendo oltresì manifesto non

non essere di mio Imperial consentimento, che siano molestati, ed oltragg...
contro li patti, e condizioni, Perciò instava esso Amb.re per l'emanazione d...
Real comandamento a ciò sia in ogni modo impedito il corso in quelle
delli due sudetti Rais Dulcignotti, e rimosse le loro violenze praticate a...
contro il Reggio capitolato, ed in contravvenzione della mia Imperial vol...
e siano osservate le condizioni, e li patti dell'amicizia, e corrispondenza
usandosi attenzione indicibile, che in avvenire non succedano azioni, e p...
cadere contrarie alle leggi della sincerità; si procuri con ogni studio
non siano alterate le condizioni della sacra capitolazione, esaminati li registri delle medesime rilasciate
quali custodite si conservano nel mio Imperial Divano, si trovò annot...
ad espresso,,, che li sudditi d'ambe le parti, tanto per mare, che per
possano nelli Dominj d'ambe le parti trafficare, e negoziare con quie...
sicurezza, senza ch'alcuno sia loro d'impedimento; e tanto li Venezia...
quanto altri sudditi de' Principi Cristiani, che viaggiano colli vascelli d...
Signoria di Venezia, possano sani, e sicuri andar, e venire, senza che per
alcuna possa recar loro molestia, e farli schiavi; e per tale effetto ...
a protestare efficacemente alle Milizie degli Algerini, Tunesini, T...
ed altri, a quali conviene simile protesto, acciocchè in guisa alcuna ...
possano commettere azione contraria all'Imperiali Capitolazioni, e Venez...
e medesimamente praticare lo stesso co' popoli della Fortezza di Dul...
esistente alla spiaggia del mare, perchè in guisa alcuna non po...
sortire in corso, ed acciocchè non rechino alcun danno alla bastim...
mercantili, e che intieramente siano loro impediti gl'insulti, e
molestie, Li stessi venghino levate dalle loro mani le Galeotte, con ...
che non possino fabbricarne d'altre; così che, quei tali che in avvenire ...

procederanno in contravenzione degli Imp.li Comand.ti, e della venerabil pace, con grande l'ardire di depredare li bastimenti mercantili, que' capitoli, Robba, e qualsisia altra cosa, ch'averanno sacheggiato sia fatta restituire a propij padroni, risarcito da loro il danno, e rilasciati anco in libertà que' tali, che fossero stati fatti schiavi da essi, e simili malviventi, come conviene per giustizia, siano ad esempio degli altri con il condegno castigo severamente, e rigorosamente puniti, volendo che presentati che saranno gl'Imperiali segni, e nobili Comand.ti con essi in tale proposito ne' tempi passati de' Regnanti Sultani, siano intieramente dal canto Imp.le rinovati, confermati, e col loro contenuto eseguiti.

Siccome pertanto dandosi di mia Sovrana volontà, che operar, e proceder si abbia a tenore delle sacre Capitolaz.ni, ed astenersi, e guardarsi dell'operare il contrario alle Med.me, e di non permettere di uscire in corso li bastimenti corsari; così venendo a tua notizia avessi su questo proposito ordinato efficacemente con due altri separati rigorosi comandamenti diretti all'attuale Passà della Vallona ed al Passà di Scutari, e non assentirsi per assoluto dalla mia Real Maestà, che alli Veneziani amici, e vicini del mio Eccelso Impero, e bastimenti loro venga inferita contro le Sacre Capitul.ni molestia, e violenza alcuna, ed anzi essere di mia Imperial volontà, che siano in continuo protette, e diffese le condizioni del sacro Capitolato, essendo manifesto che non ostante li replicati li reggplicati, efficaci, e voluti Nobili comandamenti in più volte emanati, per rimovere, ed impedire di uscire in corso, e molestargli, l'esser in tal modo usciti ~~usciti~~ in corso contro i amici del mio Eccelso Impero li sudetti Raissi, è provenuto solamente dalla connivenza, ed incuria delli comandanti, e dall'aver dimostrata loro permissione contro li ~~de~~ sudetti replicati nobili comandamenti; userai però ~~a~~ ogni studio ed

attenzione

attenzione in esiggenza delle Sacre Capitolazioni, ed inconsonanza alli nominati an-
ticipatamente, e posteriormente emanati Eccelsi comandamenti, per rimuovere
ed impedire in qualunque maniera li d.i sudetti due Rais di venir in avv.
e se volessero insistere uniformandosi su al vero senso dell'Imp.le Capitol.
prenderli, e con sommo coraggio castigarli colla dovuta pena, e coll'in-
telligenza delli surriferiti due Bassà delli sudetti Sangiacati, mettere
ordine perchè in avvenire nissuno possa trovar l'occasione di venir.
corso, ed adoprando tutto il zelo, ed impegno per assistere, e protegg.
dall'accidental rottura delle condizioni delle Sacre Capitolaz.ni, e procura.
che possano aver esecuzione li patti chiari, e potenti della Sudd.a
zia, e li diritti della sincera corrispondenza, ed intelligenza, che reg.
tra il mio Eccelso Impero, e li Veneziani, ti guarderai somma.
d'esser cagione colla tua minima connivenza, e trascuraggine, ch.
succedono procedure, e passi contrarij all'amicizia, e corrispondenza.
Affinchè dunque operar debbi in conformità è nato il presente m.
sublime ordine con cui comando, che al suo arrivo opererai a te.
del suo Nobile contenuto, che esigger deve tutta l'obbedienza, e rispe.
ne, guardandoti estremamente dall'opposto, così saprai, e presterai f.
all'Imperial Marca

Scritto negli ultimi della Luna di Regib dell'anno 1195

Cioè di N: S: Li 22 Luglio 1781

Altro simile diretto al ~~[illegible]~~ Ahmed Bassà, che tiene in appanaggio il
Sangiacato della Vallona.

Altro simile diretto al Bassà di Scutari.

Gio: Rolli Drag.mo Pub.co

N.° 3.
Ag.to nel Disp.o N.° 139

Memoriale presentato all'Eccelsa Porta li 14 Luglio 1781

In seguito di quanto il Bailo di Venezia ebbe l'onor di rappresentare per lo passato all'Ecc.sa Porta, sopra lo svaleggio del noto Volicchio in Arcipelago, si fa egli un sommo interesse, d'accompagnar un'altra nota dei effetti nuovamente ricuperati, e depositati nei Lazzaretti di Cattaro. Intanto non essendo ancora comparso alcun reclamante gli effetti istessi, l'Eccelsa Porta potrebbe indicare cosa se n'abbia a fare, e dove ed a chi consegnarsi, e tanto più, che certo dovranno considerabilmente danneggiarsi nei magazzini ove furono riposti, se vi restassero ancora. Il Bailo dichiara però solennemente, che a norma delle Capitolazioni, non si potrà dare alla Ser.ma Repub.ca, nè ai suoi rappresentanti, qual si sia responsabilità per il detto ricupero, nè per i danni che potrà soffrire, come fu anche protestato a questo Sig. Amb.re Brittanico, per la parte che vi poson avere alcuni Inglesi. L'Eccelsa Porta troverà giusta questa dichiarazione dettata dall'equità, e necessaria per prevenire quelle male intelligenze, e quelle pretensioni che per l'avvenir si potrebbero metter in campo.

N.° 4. Ins.ta nel Disp.to N.° 139

Copia di Traduzione di contenuto in Ilam, ed in Arz-Mazar, o siano informazioni Legali spedite all'Eccelsa Porta dal Cadì di Belegaa, e dal Corpo dei Capi di Milizia, e dalli Comandanti della Fortezza di Poppel nelle Frontiere del Sangiaccato di Herzech, o sia Erzego soggetto alla Provincia della Bossina

Che ad instigazione, e con l'appoggio di certo Antonio Figlio di Nico Comandante nel luogo detto Gruyen di veneta juris-dizione molti Ladri, e malviventi di quei contorni sudditi della Ser.ma Repub.ca vanno rubbando gli animali dei vicini luoghi di Zabella, e di altri Villaggi soggetti alla Porta, e conducendoli al pred.to Antonio se li spartiscono e dividono fra di loro.

Che ricorrendo a lui come a Comandante li Mussulmani danneggiati non ne ritraggono che dei rimproveri, e dei disprezzi vedendo pur anche calpestate le carte di cui vanno muniti.

Che oltre agli usurpi di Terreni, che succedono con oltrepassarsi la demarcazioni, non lascia il prefatto Antonio di stimolare li suoi aderenti a commettere degli omicidj, dando poi egli ricovero e mezzi di nascondersi agli interfettori.

Che perciò implorano li ricorrenti, che di concerto con l'Ecc.mo Bailo alla Porta Ottomana vengano poste le convenienti regolazioni, e sieno redintegrati li danni ultimam.te risentiti da quei Abitanti Sudditi Ottomani per l'asporto di quantità di animali di diverse spezie giusta l'acclusa nota legale e venga fatta pagare la pena del Taglione, ovvero il prezzo

del sangue di cinque persone uccise, come esprime la nota medesima; e con l' intelligenza dell' Ecc.mo Sig.r Ente in mazia, e segua altresì la deposizione, ed il dovuto sfratto del sud.to Antonio, e l' elezione nelle sue veci di altro [illegible] dante atto ad adempiere con equità quanto esiggono le leggi dell' amicizia e della vicinanza ———

N.o 3
... del disp.o N.o 139

Copia — Estratto dall' Originale Turco

Nota autentica della spezie, e del num.o degli Animali rubbati dai Sudditi Veneti di alcune Leeoghe della Dalmazia vicini al Confine Ottomano con la specificazione dei Villaggi soggetti al Cadilaggio di Belgaj da quali sono stati condotti via li detti Animali col consentimento di certo Antonio Sigho di Atiro Principale, e favore degli accennati Sudditi Veneti ladri e Malviventi.

Dalla Villa di Sabella rubbati

Cavalli ———— N.o 19
Bovi ———— N.o 15
Vacche ———— N.o 7

Dalla Villa di Sibinza

Cavalli, e Cavalle N.o 7
Bovi N.o 10
Vacche N.o 8

Dalla Villa di Ciaglina

Cavalli, e Cavalle N.o 17
Bovi N.o 6
Vacche N.o 5

Dalla Villa di Siabizza

Castrati, e Capre N.o 100
Cavalli N.o 4

Vacche N.° 7

Dalla Villa di Dolan e di Barcevo

Animali di diverse spezie N.° 151

In oltre Cavalli N.° 13

Seguitano i nomi scritti confusam.te di alcuni Ottomani in n.° di 5 abitanti de' sopradetti Villaggi ammazzati dai sudditi Veneti (L. S.) Alì Cadì di Belgrad

Invº. Nº. 5
In dº. expº. Nº. 129 2dº.